



SCHEDE DI SINTESI PER L'OPERATORE

**PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO
DI CUI AI REGG. (CE) 853/2004, 183/2005 E 1069/2009
E DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1069/2009**

Reg. (CE) n. 853/2004

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale e per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 853/04. Nel dettaglio sono soggetti a riconoscimento:

- macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni degli ungulati domestici (bovini/bufalini, suini, solipedi, ovini e caprini);
- macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (polli, galline, tacchini, faraone, anatre, oche, nonché altri volatili non considerati come domestici ma allevati come tali, esclusi i ratiti – struzzi, emù, nandù ecc.) e macelli di lagomorfi (conigli);
- macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di selvaggina da allevamento, inclusi i ratiti;
- stabilimenti di lavorazione e laboratori di sezionamento delle carni della selvaggina selvatica (abbattuta a caccia);
- stabilimenti di produzione delle preparazioni di carni (es. spiedini, hamburger, salsicce fresche ecc.), di carni macinate e di carni separate meccanicamente;
- stabilimenti di produzione dei prodotti a base di carne (es. salumi e piatti di gastronomia a base di carne), inclusi gli stabilimenti che procedono alla sola stagionatura dei salumi;
- impianti di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi, sia che siano situati a mare, sia sulla terra ferma;
- navi fattoria, navi frigorifero che lavorano o trasportano prodotti della pesca, impianti a terra che lavorano prodotti della pesca freschi (e che procedono alla loro macellazione, ghiacciatura, sezionamento, tranciatura, macinatura, che confezionano preparazioni di pesce, quali sushi o spiedini), impianti che procedono alla trasformazione dei prodotti della pesca (preparazione di conserve o semiconserve, di piatti di gastronomia a base di pesce, di prodotti della pesca essiccati o salati ecc.), mercati all'ingrosso o impianti collettivi per le aste;
- impianti che raccolgono latte crudo e colostro e quelli che li trasformano, inclusi gli impianti per il trattamento termico del latte alimentare (produzione di latte pastorizzato, UHT, sterilizzato), impianti di produzione di burro, formaggi, creme a base di latte e altri prodotti a base di latte, impianti che procedono alla stagionatura dei formaggi, impianti di lavorazione del siero, ecc.;
- impianti di confezionamento uova, di produzione di uova liquide (da inviare alla successiva trasformazione), di produzione dei prodotti a base d'uovo (uovo liquido pastorizzato, uovo in polvere, tuorlo d'uovo liquido, in polvere o cristallizzato, albume d'uovo liquido o cristallizzato ecc.);
- impianti di produzione (macellazione e successiva preparazione e/o trasformazione) di lumache e cosce di rana;
- impianti di raccolta di materie prime e impianti di produzione di grassi fusi alimentari (es. strutto) e ciccioli;
- impianti di produzione di stomaci, vesciche e intestini trattati ("budellifici" e tripperie);
- impianti di raccolta di materie prime, inclusi gli stabilimenti conciari, e impianti di produzione della gelatina;

- impianti di raccolta delle materie prime, inclusi gli stabilimenti conciari, e impianti di produzione del collagene;
- impianti che procedono alla conservazione/stoccaggio degli alimenti di cui sopra in regime di temperatura controllata (magazzini frigoriferi), e/o che provvedono al loro riconfezionamento, se del caso preceduto da porzionatura e/o affettamento. Sono esclusi dall'obbligo del riconoscimento gli stabilimenti nei quali il magazzinaggio o il riconfezionamento siano al servizio di un'attività di vendita al dettaglio.

Non sono soggetti a riconoscimento, anche se trattano gli alimenti di cui al precedente elenco, gli stabilimenti che operano esclusivamente a livello di:

- produzione primaria;
- trasporto;
- vendita al dettaglio (dettaglianti, supermercati, ipermercati). La cessione occasionale, di limitati quantitativi di alimenti di origine animale nell'ambito della provincia dove ha sede l'attività o nelle province a questa contermini, non comporta l'obbligo del riconoscimento dello stabilimento.

Non sono, inoltre, soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che producono alimenti composti, ovvero alimenti contenenti sia una componente trasformata di origine animale, sia una (significativa) componente di origine vegetale (per esempio pasta ripiena alla carne, prodotti di gastronomia a base di carne e/o pesce e verdure, salse a base d'uovo) a condizione che gli alimenti di origine animale siano stati trasformati in un impianto riconosciuto per l'attività di trasformazione (es. la carne per il ripieno della pasta deve provenire da un impianto riconosciuto per la produzione di prodotti a base di carne, la maionese deve essere ottenuta con prodotti a base d'uovo pastorizzato in uno stabilimento riconosciuto ecc.)

Gli operatori del settore alimentare (OSA) che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell'attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. "condizionata" (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'OSA e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S. esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti per le infrastrutture e le attrezzature adottando, in caso di esito favorevole, il provvedimento di riconoscimento condizionato.

Una volta in possesso del numero di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.

Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l'A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti previsti dalla normativa, rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell'atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.

Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l'A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall'A.T.S. all'operatore attraverso il S.U.A.P.

Operatore	- Compilazione e trasmissione pratica al S.U.A.P. (con S.C.I.A. condizionata)
S.U.A.P.	- Controllo formale - Trasmissione pratica ad A.T.S. (immediatamente: entro 5 giorni)
A.T.S.	- 1° sopralluogo (verifica dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature) - Attribuzione numero di riconoscimento condizionato e inserimento nell'elenco degli impianti riconosciuti - Trasmissione del provvedimento di riconoscimento condizionato al S.U.A.P.
S.U.A.P.	- Trasmissione del provvedimento di riconoscimento condizionato all'Operatore (immediatamente rispetto alla ricezione da parte dell'A.T.S. - entro 30 giorni dalla trasmissione della pratica da parte dell'Operatore)
Operatore	- Avvio dell'attività
A.T.S.	- 2° sopralluogo (verifica dei requisiti operativi) - Attribuzione del numero di riconoscimento definitivo (entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato) - Trasmissione del decreto di riconoscimento al S.U.A.P. (immediatamente)
S.U.A.P.	- Trasmissione del decreto di riconoscimento all'Operatore (immediatamente) - Chiusura pratica

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito dell'introduzione di modifiche nelle attività

Gli operatori del settore alimentare che intendono presentare la domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'A.T.S. effettua il sopralluogo e, in caso di esito favorevole, aggiorna il decreto di riconoscimento che viene trasmesso all'operatore per il tramite del S.U.A.P.

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale

Gli operatori del settore alimentare che intendono presentare la domanda di voltura per cambio di ragione sociale (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S. rilascia un nuovo provvedimento di riconoscimento aggiornato che viene trasmesso all'operatore tramite il S.U.A.P.

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e comunicazione di sospensione, ripresa o cessazione delle attività

Gli operatori del settore alimentare che intendono presentare una delle comunicazioni in oggetto (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale, trasmette immediatamente e in modalità telematica la comunicazione all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, che potrà condurre le verifiche del caso.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

Comunicazione di sospensione temporanea o revoca d'ufficio del riconoscimento

Nel caso in cui, a seguito dei controlli ufficiali, l'A.T.S. dovesse rilevare carenze tali da comportare la sospensione dell'attività dell'intero stabilimento o di parte di esso oppure la revoca del riconoscimento, trasmette tale disposizione al S.U.A.P. per la successiva notifica all'operatore. Resta inteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti, la disposizione dell'A.T.S. è immediatamente applicabile.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990, nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a S.C.I.A. siano necessarie altre S.C.I.A., comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica S.C.I.A. al S.U.A.P. (S.C.I.A. unica).

Nel caso in cui l'attività oggetto di S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al S.U.A.P. la relativa istanza (S.C.I.A. condizionata).

Reg. (CE) n. 183/2005, articoli 2 e 10

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 articoli 2 e 10

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che svolgono una delle seguenti attività:

- fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'all. IV del Reg. (CE) 183/2005;
- fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'all. IV del Reg. (CE) 183/2005;
- fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'all. IV del Reg. (CE) 183/2005;
- trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/2004;
- trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi.

Gli operatori del settore dei mangimi (OSM) che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell'attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. "condizionata" (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

Il S.U.A.P., dopo una verifica formale, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S., se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito favorevole il provvedimento di riconoscimento condizionato/definitivo.

Nel caso di rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.

Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l'A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora l'esito sia favorevole rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell'atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.

Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l'A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall'A.T.S. all'operatore attraverso il S.U.A.P.

Operatore	- Compilazione e trasmissione pratica al S.U.A.P. (con S.C.I.A. condizionata)
S.U.A.P.	- Controllo formale - Trasmissione pratica ad A.T.S. (immediatamente: entro 5 giorni)
A.T.S.	- 1° sopralluogo (verifica dei requisiti) - Attribuzione numero di riconoscimento condizionato/definitivo e inserimento nell'elenco degli impianti riconosciuti - Trasmissione del provvedimento di riconoscimento condizionato/definitivo al S.U.A.P.
S.U.A.P.	- Trasmissione dell'atto di riconoscimento condizionato/definitivo all'Operatore (immediatamente rispetto alla ricezione da parte dell'A.T.S. - entro 30 giorni dalla trasmissione della pratica da parte dell'Operatore) - Chiusura pratica (in caso di rilascio di provvedimento di riconoscimento definitivo)
Operatore	- Avvio dell'attività
A.T.S.	Se è stato rilasciato il provvedimento di riconoscimento condizionato: - 2° sopralluogo (verifica dei requisiti operativi) - Attribuzione del numero di riconoscimento definitivo (entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato) - Trasmissione del decreto di riconoscimento al S.U.A.P. (immediatamente)
S.U.A.P.	- Trasmissione del decreto di riconoscimento all'Operatore (immediatamente) - Chiusura pratica

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito dell'introduzione di modifiche nelle attività

Gli operatori del settore dei mangimi che intendono presentare la domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'A.T.S. effettua il sopralluogo e, in caso di esito favorevole, aggiorna il decreto di riconoscimento che viene trasmesso all'operatore per il tramite del S.U.A.P.

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale

Gli operatori del settore dei mangimi che intendono presentare la domanda di voltura per cambio di ragione sociale (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S. rilascia un nuovo provvedimento di riconoscimento aggiornato che viene trasmesso all'operatore tramite il S.U.A.P.

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 articoli 2 e 10 e 2004 e comunicazione di sospensione, ripresa o cessazione delle attività

Gli operatori del settore dei mangimi che intendono presentare una delle comunicazioni in oggetto (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale, trasmette immediatamente e in modalità telematica la comunicazione all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, che potrà condurre le verifiche del caso.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

Comunicazione di sospensione temporanea o revoca d'ufficio del riconoscimento

Nel caso in cui, a seguito dei controlli ufficiali, l'A.T.S. dovesse rilevare carenze tali da comportare la sospensione dell'attività dell'intero stabilimento o di parte di esso oppure la revoca del riconoscimento, trasmette tale disposizione al S.U.A.P. per la successiva notifica all'operatore. Resta inteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti, la disposizione dell'A.T.S. è immediatamente applicabile.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990, nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a S.C.I.A. siano necessarie altre S.C.I.A., comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica S.C.I.A. al S.U.A.P. (S.C.I.A. unica).

Nel caso in cui l'attività oggetto di S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al S.U.A.P. la relativa istanza (S.C.I.A. condizionata).

Reg. (CE) n. 1069/2009

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti o impianti che svolgono una o più delle seguenti attività:

- trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'art. 15, par. 1, co. 1, lett. b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'art. 20;
- smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità alla direttiva 2000/76/CE;
- smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità alla direttiva 2000/76/CE;
- uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;
- fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
- fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
- trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
- manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
- magazzino di sottoprodotti di origine animale;
- magazzino di prodotti derivati destinati ad essere:
 - smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
 - usati come combustibile;
 - usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità al Reg. (CE) 183/2005;
 - usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzino in un luogo di diretta applicazione.

Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell'attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. "condizionata" (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S. esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti per le infrastrutture e le attrezzature adottando, in caso di esito favorevole, il provvedimento di riconoscimento condizionato.

Una volta in possesso del numero di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.

Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l'A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti previsti dalla normativa, rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell'atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.

Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l'A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall'A.T.S. all'operatore attraverso il S.U.A.P.

Operatore	- Compilazione e trasmissione pratica al S.U.A.P. (con S.C.I.A. condizionata)
S.U.A.P.	- Controllo formale - Trasmissione pratica ad A.T.S. (immediatamente: entro 5 giorni)
A.T.S.	- 1° sopralluogo (verifica dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature) - Attribuzione numero di riconoscimento condizionato e inserimento nell'elenco degli impianti riconosciuti - Trasmissione numero di riconoscimento condizionato al S.U.A.P.
S.U.A.P.	- Trasmissione numero di riconoscimento condizionato all'Operatore (immediatamente rispetto alla ricezione da parte dell'A.T.S. - entro 30 giorni dalla trasmissione della pratica da parte dell'Operatore)
Operatore	- Avvio dell'attività
A.T.S.	- 2° sopralluogo (verifica dei requisiti operativi) - Attribuzione del numero di riconoscimento definitivo (entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato) - Trasmissione del decreto di riconoscimento al S.U.A.P. (immediatamente)
S.U.A.P.	- Trasmissione del decreto di riconoscimento all'Operatore (immediatamente) - Chiusura pratica

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento

Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare la domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'A.T.S. effettua il sopralluogo e, in caso di esito favorevole, aggiorna il decreto di riconoscimento che viene trasmesso all'operatore per il tramite del S.U.A.P.

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale

Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare la domanda di voltura per cambio di ragione sociale (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell'istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

L'A.T.S. rilascia un nuovo provvedimento di riconoscimento aggiornato che viene trasmesso all'operatore tramite il S.U.A.P.

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 e comunicazione di sospensione, ripresa o cessazione delle attività

Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare una delle comunicazioni in oggetto (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente il quale, dopo una verifica formale, trasmette immediatamente e in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, che potrà condurre le verifiche del caso.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

Comunicazione di sospensione temporanea o revoca d'ufficio del riconoscimento

Nel caso in cui, a seguito dei controlli ufficiali, l'A.T.S. dovesse rilevare carenze tali da comportare la sospensione dell'attività dell'intero stabilimento o di parte di esso oppure la revoca del riconoscimento atto alla conduzione di una o più attività, trasmette tale disposizione al S.U.A.P. per la successiva notifica

all'operatore. Resta inteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti, la disposizione dell'A.T.S. è immediatamente applicabile.

Domanda di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009

Sono soggetti a registrazione gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che svolgono una o più delle seguenti attività:

- produzione;
- trasporto;
- manipolazione;
- lavorazione;
- magazzinaggio;
- immissione sul mercato;
- distribuzione;
- uso;
- smaltimento

di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, ad eccezione di quelli soggetti a riconoscimento.

Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette in modalità telematica l'istanza all'A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.

Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l'operatore e l'A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.

L'operatore può iniziare l'attività immediatamente.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990, nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a S.C.I.A. siano necessarie altre S.C.I.A., comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica S.C.I.A. al S.U.A.P. (S.C.I.A. unica).

Nel caso in cui l'attività oggetto di S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al S.U.A.P. la relativa istanza (S.C.I.A. condizionata).